

**SCHEMA DI CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO:**

“Contrasto ai principali organismi nocivi presenti in Veneto”

* * * * *

Tra

la Regione del Veneto con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, P. IVA 02392630279 (di seguito denominata “Regione”);

e

l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” - cod. fisc. 92281270287 - p. iva 05026970284”.

PREMESSO CHE

Con Delibera della Giunta regionale n. ____ del ____ (Allegato A) è stato approvato il “Attivazione prime azioni di contrasto alle avversità emergenti nel settore primario” che prevede l’attuazione di 4 azioni, tra cui l’azione 2 “Prove sperimentali di difesa fitosanitaria”.

Con la medesima Deliberazione è stato approvato il Progetto “Contrasto ai principali organismi nocivi presenti in Veneto” sottoazione 2.4:

- a. È stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione del Veneto Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario - U.O. Fitosanitario e l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura”;
- b. con Deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____, Allegato G è stato inoltre approvato il presente schema di convenzione, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;
- c. Considerato che Veneto Agricoltura, ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale istitutiva 28 novembre 2014, n. 37, svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, svolgendo inoltre, tra le altre, le funzioni di salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico, nonché di gestione del demanio forestale regionale, sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.

si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - Oggetto della
Convenzione**

- 1) La Regione e l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto “Contrasto ai principali organismi nocivi presenti in Veneto” come descritto nell’Allegato A della DGR ____ del ____;
- 2) Il presente Convenzione riguarda l’attuazione del progetto come descritto nel successivo art. 2;
- 3) L’aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Attività programmate per il 2026

- 1) In Veneto, i settori agricoli di maggior rilievo sono la viticoltura e la frutticoltura. Tra gli organismi nocivi identificati in Veneto che provocano seri danni alle suddette colture venete, si distinguono *Halyomorpha halys* e *Popillia japonica*. Le tempestive attuazioni di monitoraggio e misure di contrasto rappresentano un elemento essenziale per cercare di eliminare efficacemente i focolai di infestazione nelle fasi iniziali, prevenirne la diffusione e tutelare il patrimonio agricolo, forestale, ambientale e paesaggistico, riducendo gli impatti economici.

Spesa prevista: 207.000 euro



b01471b3



ART. 3 – Referenti del Progetto

- 1) Il responsabile per la Regione è il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, dott. Paolo Frasson;
- 2) Il responsabile per Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" è il Direttore

ART. 4 – Obblighi delle parti

- 1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.
- 2) Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2.
- 3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
- 4) Ogni attività prevista nella presente Convenzione si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
- 5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 – Durata

- 1) La presente Convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di stipula della convenzione e ha la durata fino al 31/12/2026. Eventuali variazioni dovranno essere concordate tra le parti e adottate con decreto del Direttore dell'UO Fitosanitario, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all'altra Parte, tramite PEC, prima della scadenza del Progetto.

ART. 6 – Oneri

- 1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto.

ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute

- 1) La Regione riconosce all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione della presente Convenzione.
- 2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" per l'attuazione del progetto fino ad un massimo di **euro 207.000,00 per l'anno 2026**.
- 3) L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/12/2026.
- 4) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.
- 5) La liquidazione del contributo avverrà a seguito di richiesta di pagamento tramite nota di addebito non elettronica riportante il CUP e la descrizione del progetto da emettersi entro il 31/12/2026.

ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici

- 1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo modalità condivise.
- 2) La relazione finale dovrà essere approvata dalle parti.
- 3) La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti la convenzione, dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto della presente Convenzione, dovranno essere previamente concordati per iscritto tra le parti, con richiesta esplicita da inviarsi tramite PEC.
- 4) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione e a darne evidenza



b01471b3



anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

- 1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti.
- 2) La Regione e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dalla presente Convenzione provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, ad AVISP e alla Deliberazione di Giunta n. _____ del _____.
- 3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 – Responsabilità

- 1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
- 2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 – Riservatezza

- 1) La Regione e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività;
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 – Recesso

- 1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
- 2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" che dovranno essere comunque riconosciute previa rendicontazione.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

- 1) La presente Convenzione sarà interamente regolata e interpretata in conformità alla legge italiana.
- 2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
- 3) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

- 1) La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
- 2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
- 3) Le spese per l'imposta di bollo sono a carico dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" che verserà l'imposta virtualmente.



b01471b3



REGIONE VENETO
Direzione Agroalimentare e servizio
fitosanitario
U.O. Fitosanitario

VENETO AGRICOLTURA
Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore
Primario "Veneto Agricoltura"



b01471b3

